



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONVENZIONE

Università di Foggia – Dipartimento di Economia, Management e Territorio, con sede in Via Gramsci 89/91, 71122 Foggia, in persona del Rettore pro tempore, Prof. Pierpaolo Limone, nato a ***** il *****, domiciliato, per la carica, presso la sede della medesima, C.F.: 03016180717,

E

CLINICA ANTIMAFIA S.R.L.S., in prosieguo denominata “Clinica Antimafia” o “Società”, con sede legale in Foggia alla via Silvio Pellico n. 5 - CAP 71122, C.F. e P.IVA 04367120716, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, dott. Felice Piemontese, per la sua carica domiciliato presso la Società, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione giusta determinazione dell’Amministratore Unico n. del

Premesso che

- Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- - Clinica Antimafia è una società vincitrice del bando PIN - Pugliesi Innovativi della Regione Puglia di cui alla Determinazione n. 97 del 28.07.2021 del Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Politiche Giovanili e Innovazioni Sociali della Regione Puglia, che ha come obiettivi principali:

a) supporto amministrativo-legale alle imprese private che intendono adottare specifici modelli di legalità offerti dal legislatore (es. modello 231), volti a fornire best practice nell’ambito dell’economia legale;

b) supporto amministrativo e formazione del personale della pubblica amministrazione attraverso approfondimenti specifici e personalizzati sulle alle cd. attività sensibili rispetto al rischio di infiltrazioni della mafia e/o della criminalità organizzata, anche e soprattutto alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal legislatore per dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al

decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia Università che Clinica Antimafia possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- UniFg e Clinica Antimafia, di seguito indicate per brevità, collettivamente, “le Parti”, riconoscono che attraverso accordi di partnership, in cui le attività di diffusione dei più ampi valori e principi della cultura della legalità siano strettamente legate al contesto economico e sociale del territorio, si realizzano le necessarie sinergie tra università e imprese atte a favore una crescita culturale del territorio;
- è comune intendimento delle Parti, nonché scopo precipuo della presente Convenzione, instaurare un rapporto di collaborazione strategica finalizzato a consentire e promuovere l’erogazione di servizi integrativi di promozione dei valori della legalità nel settore pubblico e privato della Provincia di Foggia.

Tutto ciò premesso

Università e Clinica Antimafia, di seguito denominate anche “le Parti”,

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione - anche attraverso la partecipazione e il reciproco coinvolgimento in iniziative e progetti - nei settori dell’educazione alla cultura della legalità e più in generale nel settore della formazione del personale operante nel settore pubblico e privato del territorio di riferimento.

Articolo 2 – Contenuti specifici attinenti alla Convenzione

Le Parti favoriranno la collaborazione nei settori cui al precedente Articolo 1 promuovendo attività e

iniziative coordinate ed indirizzate all'intera comunità accademica, anche in un'ottica di orientamento a favore dell'offerta formativa promossa dai Dipartimenti dell'UniFg.

Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi tra Clinica Antimafia ed i singoli Dipartimenti dell'Ateneo.

In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di attività da concordare ai sensi della presente Convenzione. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo:

- a) seminari e incontri di formazione per gli studenti dell'Università di Foggia;
- b) corsi di formazione per dipendenti di imprese e di pubbliche amministrazioni del territorio per l'adozione di modelli di best practice e di modelli di legalità;
- c) supporto amministrativo all'UniFg nelle tematiche coerenti con la mission di Clinica Antimafia.

La collaborazione potrà realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento successivo in attività e/o iniziative già organizzate in autonomia da una delle due Parti.

Articolo 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (Emanato con D.R. prot. n. 15138 – I/3 - rep. D.R. n. 713 - 2015 del 19.06.2015).

Articolo – 4 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l'Università e Clinica Antimafia si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di

ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative frutto della presente Convenzione, dovrà essere menzionato espressamente l'intervento delle Parti quali soggetti patrocinanti le attività medesime.

Art. 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le parti delegano:

-, per l'Università
- l'Avv. Eliana Mercuri, per Clinica Antimafia.

Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università.

Art. 7 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quinquennali, con scambio di comunicazioni scritte,

almeno 2 (due) mesi prima della scadenza.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

Al termine della convenzione l'Università e Clinica Antimafia redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto a mezzo PEC di 30 (trenta) giorni. A tal fine le Parti eleggono i seguenti domicili digitali:

- protocollo@cert.unifg.it, per l'Università
- clinica.antimafia@pec.it, per Clinica Antimafia.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della Convenzione quadro.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano inoltre a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata ai fini della presente Convenzione.

L'Università di Foggia, nel periodo di vigenza della presente Convenzione, e successivamente per 5 (cinque) anni, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'oggetto della partnership, per quanto riguarda fatti, informazioni confidenziali, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Società. Per informazioni confidenziali si intendono quelle informazioni tecniche, tecnologiche, commerciali e relative al know-how aziendale, relative alle attività di Clinica Antimafia che non vengano divulgate dalla stessa ai terzi con comunicazioni ufficiali e/o offerte commerciali.

Analogamente, Clinica Antimafia è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto della presente partnership, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dall'Università in virtù della presente Convenzione.

Art. 10 – Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurolunitaria e statale.

Art. 11 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9/4/2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3/8/2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro di Clinica Antimafia assume tutte gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso Clinica Antimafia.

Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Clinica Antimafia ospitati nei locali dell'Ateneo.

Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 12 – Coperture assicurative

L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Clinica Antimafia sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Clinica Antimafia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di Università.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione

alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.

Il contraente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti-generalì e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalì.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti convengono inoltre che costituiscono motivo di risoluzione della convenzione per inadempienza il verificarsi a carico del Contraente di una delle seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico o altre procedure derivanti da insolvenza;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) mancato rispetto da parte del Contraente dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dalla convenzione, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs.

30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Nel merito delle attività della presente convenzione quadro, il responsabile della struttura responsabile è titolare del trattamento dei dati.

Clinica Antimafia. autorizza l’Università a rendere noto sul proprio sito istituzionale la presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi.

Art. 15 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 16 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Foggia - autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Foggia, prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Art. 17 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, _____

Per l’Università di Foggia

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone

Per Clinica Antimafia

L’Amministratore Unico

Dott. Felice Piemontese